

Cass. civ., sez. II, 16-03-2007, n. 6165.

In tema di procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà, talvolta insuperabile, di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno giustifica non solo una notevole attenuazione del principio dell'onere della prova ma quel particolare potere del giudice previsto dall'art. 29 l. n. 1766 del 1927, di disporre anche d'ufficio un'indagine storico - documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti.